

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

694° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 28 MAGGIO 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

2^a - Giustizia Pag. 3

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni Pag. 8

Organismi bicamerali

RAI-TV Pag. 9

Sottocommissioni permanenti

1^a - *Affari costituzionali - Pareri* Pag. 11

5^a - *Bilancio - Pareri* » 15

CONVOCAZIONI Pag. 25

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 1991

218ª Seduta*Presidenza del Presidente*

COVI

indi del Vice Presidente

LIPARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e Sorice e per l'interno Ruffino.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

**Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (2808)
(Esame e rinvio)**

Il Presidente COVI dà preliminarmente conto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla Commissione Affari costituzionali e di quello della Commissione Bilancio, che non si oppone all'ulteriore corso del provvedimento, subordinatamente all'accoglimento di condizioni circa oneri finanziari.

Riferisce il senatore CASOLI, rievocando i sofferti dibattiti svoltisi negli ultimi mesi presso la Camera dei deputati, e sottolinea come il testo attualmente all'esame, consistente nella terza reiterazione del decreto-legge sulla lotta alla criminalità organizzata, goda del duplice pregio di recepire - specie per le disposizioni di cui al Capo I - gli esiti di quei dibattiti e di tener conto delle risultanze scaturenti dal primo regime di applicazione delle disposizioni in materia.

Dopo aver dunque auspicato la definitiva conversione del decreto, il relatore passa alla disamina del testo articolato.

Il Capo I (Persone condannate per particolari delitti), diversamente dal testo di cui alla prima formulazione del decreto nel novembre 1990, rende più stringenti i requisiti per l'attivazione della legislazione premiale di cui all'ordinamento penitenziario: per l'esattezza, si

introduce nel corpo della legge n. 354 del 1975 l'articolo 4-bis, in forza del quale l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati per delitti connotati dalla finalità terroristica o eversiva dell'ordinamento «solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva». Soppresso quindi il comma 1-bis dell'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975, il medesimo articolo 1 del decreto-legge, rispettivamente ai commi 5 e 6, introduce dopo l'articolo 58-bis della legge n. 354 del 1975 gli articoli 58-ter (Persone che collaborano con la giustizia) e 58-quater (Divieto di concessione di benefici). In forza delle relative disposizioni, si contemplano trattamenti privilegiati per coloro i quali, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e si prevede la non concessione della detenzione domiciliare e della semilibertà per i condannati che abbiano tentato o realizzato l'evasione.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede che i condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 non possono essere ammessi alla liberazione condizionale se non dopo aver scontato almeno due terzi della pena.

L'articolo 3, poi, introduce nell'ordinamento la possibilità dell'arresto anche fuori dell'ipotesi di flagranza per coloro i quali siano evasi.

L'articolo 4 chiarisce i limiti temporali e le modalità applicative della legge con riferimento ai delitti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto presidenziale dell'ottobre 1990 ed alla precedente legge del 1975.

Passando al Capo II (Disposizioni in materia di misure cautelari e di deposito della sentenza) l'articolo 5, al comma 1, innova l'articolo 275 del codice di procedura penale, aggiungendovi la previsione per cui, allorchè sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine a determinati delitti, fra cui quelli di cui all'articolo 416-bis del codice penale, viene applicata, in linea generale, la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi tali per cui risulti la non sussistenza di esigenze cautelari. A sua volta, al comma 2 del medesimo articolo 5 del decreto, si modifica l'articolo 292 del codice di rito penale per cui si chiarisce come l'ordinanza che dispone la misura cautelare ponga sì, come condizioni la sottoscrizione dell'ausiliario del giudice e il sigillo dell'ufficio, ma non a pena di nullità delle ordinanze che hanno applicato le misure cautelari personali. E tale esclusione di effetti vale, significativamente, anche per quelle ordinanze del giudice disposte anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Al Capo III si riscrive la normativa relativa alle circostanze aggravanti e attenuanti per reati commessi da persone sottoposte a misure di prevenzione o per reati connessi ad attività mafiose.

L'articolo 6 sostituisce integralmente l'articolo 9 della legge n. 575 del 1965, per cui dall'entrata in vigore del decreto-legge le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate sono triplicate, mentre l'articolo 7 prevede che per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo e commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso la pena è aumentata da un terzo alla metà; inoltre l'articolo 8 prevede -

nei confronti dell'imputato per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale - una riduzione di pena, qualora, dissociandosi dagli altri, si adoperi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

Il Capo IV (Disposizioni in tema di armi) consta di due articoli contenenti varie disposizioni, fra cui spiccano l'abrogazione dell'articolo 702 del codice penale (Omessa custodia di armi) e l'inserzione all'interno della legge n. 110 del 1975 dell'articolo 20-bis, vertente anch'esso sull'omessa custodia di armi, ma riflettente una più dettagliata disciplina delle fattispecie e delle relative sanzioni.

Il Capo V modifica gli articoli 111 e 112 del codice penale in tema di aggravanti per la determinazione o la utilizzazione di minorenni e di non imputabili o non punibili nella commissione di reati.

Nel Capo VI (Coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria) si contempla la possibilità di costituire servizi interforze fra la polizia, l'arma dei carabinieri ed il corpo della guardia di finanza. Alla costituzione ed alla organizzazione di tali servizi provvede il ministro dell'interno assicurando la pari valorizzazione delle forze di polizia che vi partecipano. Inoltre, nell'unico articolo che sostanzia questo Capo si contempla la previsione di massima, per il pubblico ministero, di avvalersi congiuntamente dei servizi di polizia giudiziaria, della polizia di Stato, dei carabinieri e, se del caso, del corpo della guardia di finanza; si prevede altresì che il pubblico ministero impartisca direttive per l'effettivo coordinamento investigativo ed operativo tra i diversi organismi di polizia giudiziaria.

Al Capo VII l'articolo 13 innova la materia delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni: infatti, il pubblico ministero deve richiedere al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione, sulla base però non più di gravi indizi di reato e dell'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, bensì in relazione ad un reato in ordine al quale esistono sufficienti indizi. Si innova anche la durata di tali operazioni, per cui non dovranno più limitarsi a quindici giorni prorogabili per periodi successivi di quindici giorni; si prevede infatti una durata iniziale di quaranta giorni, prorogabili per periodi successivi di venti giorni.

Con il capo VIII si introducono disposizioni in materia di trasparenza e di buon andamento dell'attività amministrativa: all'articolo 14, per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, si dispone per le provincie, i comuni, e le comunità montane la possibilità di avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile; con l'articolo 15 si aggiunge un comma all'articolo 16 della legge n. 55 del 1990, per cui il prefetto, qualora ritenga che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività riguardanti, appalti o concessioni o contratti similari per la realizzazione di opere pubbliche, può chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le relative deliberazioni.

All'articolo 16 si istituiscono in Campania, Puglia e Calabria sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa ai rispettivi territori regionali, sede nel capoluogo di regione. Tali sezioni, in sede di prima applicazione, funzioneranno avvalendosi del personale

di magistratura ed amministrativo già in servizio presso le attuali delegazioni regionali per la Campania, per la Puglia e per la Calabria. L'articolo 17 istituisce, poi, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statale in ambito provinciale: si contempla, quando necessario ai fini conoscitivi, la possibilità per il prefetto di chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

L'articolo 18, per favorire la mobilità del personale, prevede l'avviamento di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento a dipendenti pubblici. Infine, l'articolo 19 - per la realizzazione del programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei carabinieri - proroga al 31 dicembre 1993 il termine previsto dalla disciplina sulla contabilità generale dello Stato per i residui di stanziamento provenienti dall'esercizio finanziario 1985 e successivi.

Il Capo IX modifica in più parti la legislazione antimafia, a partire dall'articolo 2 della legge n. 575 del 1965, aggiungendo la disposizione per cui, nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate misure patrimoniali ed interdittive - qualora non si reputino idonee la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale - può essere imposto l'obbligo di soggiorno in altro comune purché ricompreso nella medesima provincia. È altresì modificato l'articolo 10 della medesima legge del 1965 con l'aggiunta di un comma, in forza del quale le licenze di commercio, le autorizzazioni di polizia e le concessioni di costruzione non possono essere rilasciate o consentite a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia stata data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può comunque disporre divieti e sospensioni previsti dal già vigente comma 3 del medesimo articolo 10.

Inoltre, nell'ambito dell'articolo 20 del decreto, si estende la portata del comma 7 dell'articolo 10-*sexies* della citata legge del 1965, per cui - per l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 10 della medesima legge - l'interessato dovrà attestare la non sottoposizione a misura di prevenzione e la non conoscenza dell'esistenza di procedimenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione aventi ad oggetto non solo se medesimo - come sinora -, bensì anche i propri conviventi.

L'articolo 21 autorizza il Governo ad emanare, con decreto presidenziale, regolamenti contenenti disposizioni per l'aggiornamento dei dati automatizzati contenuti in albi (compreso l'albo nazionale dei costruttori) e registri (compresi quelli delle camere di commercio).

L'articolo 22 rafforza, a pena di nullità, il divieto di cessione di contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori pubblici. L'articolo 23 abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 23-*bis* contenuto nella vigente formulazione della legge n. 646 del 1982 e l'articolo 24 dispone il trasferimento, entro sessanta giorni, delle persone attualmente sottoposte alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie nell'originario luogo di residenza.

Si apre la discussione generale, nel corso della quale interviene per primo il senatore CORRENTI che - premesso di non partire da una posizione di ostilità preconcepita - non può comunque esimersi dal sottolineare come il decreto-legge affronti la grave problematica del dilagare del crimine in modo riduttivo ed insoddisfacente, senza tener conto del grave allarme sociale che, oltre che dai fenomeni di criminalità organizzata, è suscitato dal proliferare incontrollato di reati minori i cui responsabili restano il più delle volte impuniti, con la conseguenza che nell'opinione pubblica si va diffondendo una sensazione sempre più forte di mancata tutela da parte dello Stato.

In un simile quadro non può che destare preoccupazione il fatto che si voglia risolvere i problemi aggravando ulteriormente la pena per reati gravissimi che già sono sanzionati in modo estremamente severo, come i sequestri di persona. Rispetto a pene edittali superiori ai venti anni di reclusione, è evidente come qualsiasi inasprimento non possa avere alcuna efficacia dissuasiva.

Si ha quasi la sensazione che il Governo proceda per tentativi, ma senza rendersi conto che il vero problema è la mancata punizione della maggior parte dei colpevoli.

Inoltre si avvalora una linea di politica legislativa assai preoccupante, tendenzialmente orientata alla deresponsabilizzazione del giudice: in questo quadro è particolarmente grave che si sia sottratta al magistrato - in presenza di determinate fattispecie - la possibilità di operare il giudizio di prevalenza fra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti. In questo modo si rischia di togliere ogni elasticità al sistema penale con conseguenze talvolta abnormi.

Il senatore Correnti esterna anche molte perplessità per il metodo surrettizio adottato, di modificare il recente codice di procedura penale facendo ricorso ad una serie di provvedimenti di urgenza tali da condurre ad uno stravolgimento delle linee di fondo della riforma.

In conclusione l'oratore elenca alcune delle disposizioni che, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, si dimostrano più manchevoli. Si tratta dell'articolo 1, comma 3, lettera a); dell'articolo 5, comma 1, ultima parte; del comma 5 dello stesso articolo e dei commi 1 e 2 del successivo articolo 6, laddove incomprensibilmente, si estende nel tempo la irrogabilità dell'aumento di pena sino a tre anni dopo la cessazione della misura di prevenzione, oltre che dell'articolo 7, comma 2, di cui già si è detto in relazione al venire meno del giudizio di equivalenza o prevalenza fra le circostanze, per tacere di una norma veramente odiosa quale quella relativa alle intercettazioni telefoniche, che si muove in senso assolutamente contrario ai principi ispiratori del nuovo codice di rito penale.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

MARTEDÌ 28 MAGGIO 1991

9ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 16.20.

Il Presidente CARTA legge il programma dei lavori nella prossima missione all'estero, illustrando le caratteristiche di ognuna delle persone che saranno invitate, le posizioni che hanno assunto e le dichiarazioni già rese in passato. Si apre quindi un dibattito, nel corso del quale intervengono numerosi commissari, che si conclude con la fissazione di alcuni criteri direttivi, da seguire nel corso degli incontri durante la missione.

La Commissione approva quindi all'unanimità la decisione di acquisire anche coattivamente, esercitando i poteri tipici dell'autorità giudiziaria, la documentazione sui rapporti tra la BNL e gli uffici legali americani. Viene lasciata al Presidente la scelta dei tempi e dei modi della esecuzione di tale decisione.

La Commissione decide quindi all'unanimità di raccogliere testimonianze durante la missione all'estero, restando inteso che la delegazione potrà invitare anche testimoni attualmente non previsti.

Il Presidente viene delegato ad attuare gli opportuni passi per la eventuale convocazione formale e l'accompagnamento coattivo dei testimoni, qualora questi non accolgano il primo invito.

Il Presidente quindi comunica che il giudice Montaldi ha trasmesso in data odierna il rapporto della Guardia di finanza del maggio 1990, dopo aver trasmesso in precedenza gli altri tre rapporti. Nella lettera di accompagnamento il giudice Montaldi dichiara che così sono stati consegnati in copia alla Commissione tutti i rapporti della Guardia di finanza sul caso BNL Atlanta.

La seduta termina alle ore 17.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 28 MAGGIO 1991

Presidenza del Presidente
BORRI

*Audizione del Capodipartimento informazione ed editoria della
Presidenza del Consiglio, dottor Stefano Rolando, sui temi relativi alla
comunicazione radiotelevisiva italiana nel contesto internazionale.*

La seduta inizia alle ore 15.

Audizioni sulle nuove tecnologie ed internazionalizzazione della televisione
(Articolo 20 Reg. Comm.)

Il Presidente BORRI ricorda preliminarmente che la seduta odierna sarà ripresa dal circuito televisivo interno e che della stessa verrà redatto un resoconto stenografico.

Introduce quindi brevemente l'attività svolta dal dottor Rolando nel campo dell'informazione radiotelevisiva.

Il dottor Stefano ROLANDO, illustrata l'attività del dipartimento da lui diretto, rileva che la internazionalizzazione della televisione oltre ad interessare le emittenti pubbliche e private presenta anche aspetti culturali ed interessi economico-tecnologici in quanto si rivolge ad un mercato di circa 60 milioni di persone. Il dottor Rolando dopo aver ricordato che la diffusione dei programmi radiotelevisivi all'estero si fonda su tre convenzioni Stato-Rai, passa ad illustrare l'attuale fase sperimentale di trasmissioni all'estero dei programmi Rai a mezzo satellite ed i problemi, primo tra tutti quello dei «buchi neri» di trasmissione, ad essa connessi.

Il deputato POLI BORTONE, premesso che il problema delle trasmissioni televisive è molto sentito dagli italiani all'estero, chiede se non sia possibile montare i palinsesti per l'estero in modo da evitare i cosiddetti «buchi neri».

Il deputato COSTA chiede di conoscere i criteri in base ai quali si scelgono i programmi mirati; se esista un coordinamento a livello CEE e

quale sia l'interpretazione esatta degli articoli 19 e 20 della legge n. 103 del 1975.

Il senatore GOLFARI si sofferma sul problema della informazione istituzionale, ritenuta scarsa, discontinua e marginale, chiedendo se il problema non debba essere più dettagliatamente disciplinato nelle convenzioni tra Stato e Rai.

Il dottor ROLANDO risponde ai quesiti sollevati riservandosi di inviare alla Commissione una relazione scritta che tenga conto dei problemi emersi nel corso del dibattito.

Il Presidente BORRI ringrazia il dottor Rolando per l'utile esposizione che ha consentito alla Commissione di avere utili indicazioni, non solo in merito alla internazionalizzazione della televisione, ma anche in relazione alla attualità interna.

La seduta termina alle ore 17.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 MAGGIO 1991

207^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Intervengono i sottosegretari di Stato alla pubblica istruzione Zoso e Melillo.

La seduta inizia alle ore 17,15.

Glustinelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernente disciplina delle locazioni di immobili urbani (491)

Bausi ed altri: Nuove norme in materia di locazioni urbane. Modifiche alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (1243)

Disposizioni in materia di edilizia di immobili urbani ad uso abitativo e di concorso del risparmio privato alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale (2606)

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 8^a. Rinvio dell'esame).

A causa dell'assenza del rappresentante del Governo, più volte sollecitato ad intervenire, la Sottocommissione delibera di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo.

Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP-CEE, con dieci protocolli e allegati, firmati a Lomè il 15 dicembre 1989, nonché dell'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990 (2811)

(Parere alla 3^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576)**Vesentini ed altri: Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113)**

(Parere alla 7^a Commissione su nuovo testo)

Dopo la relazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Deputati Matulli ed altri: Istituzione della Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (2820)**Bausi ed altri: Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (840)**

(Parere alla 7^a Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonabili nelle aree urbane (1572-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione)

Il presidente MURMURA, dopo aver ricordato i pareri precedentemente espressi dalla Sottocommissione, rispettivamente sul disegno di legge originario e su una complessiva riformulazione di esso, predisposta dalla Commissione di merito, fa presente che in tale ultimo parere la Sottocommissione aveva condizionato il proprio avviso favorevole al rispetto della normativa contenuta nella legge n. 142 del 1990 ed alla erogazione dei contributi disposti dal provvedimento stesso a favore degli enti locali a partire dall'esercizio finanziario 1991. In considerazione delle modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati, il relatore propone di esprimere avviso favorevole, a condizione che la Commissione di merito riformuli l'articolo 3, prevedendo che l'eventuale deroga da parte del Ministro per i problemi delle aree urbane al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome debba sempre essere sorretta da adeguata motivazione.

Il senatore GALEOTTI dichiara la netta contrarietà della sua parte politica al provvedimento, che egli giudica di impostazione fortemente centralistica.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con la condizione proposta dal relatore.

Deputati Aniasi ed altri: Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea (2348), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Deputato Fausti: Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (2580), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione)

Dopo la relazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Fontana Elio: Incentivi per l'industria, l'artigianato ed il terziario (42)

Scevarolli ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (111)

Citaristi ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (279)

Benassi ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (699)

Benassi ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (700)

(Parere alla 10ª Commissione)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti il presidente MURMURA, il quale ricorda che presso la Commissione di merito il relativo esame è stato connesso al disegno di legge n. 2740, sul quale la Sottocommissione ha già espresso, il 23 maggio scorso, parere favorevole con osservazioni. Dopo aver illustrato le predette iniziative legislative, egli propone di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione concorda.

Sartori ed altri: Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723)

(Parere alla 11ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Sartori ed altri: Norme sulla pensione dei ciechi civili (2724)

(Parere alla 11^a Commissione)

Il relatore, presidente MURMURA, propone di esprimere parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

Bosco ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (2803)

(Parere alla 13^a Commissione)

Dopo la relazione del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,40.

BILANCIO (5°)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 MAGGIO 1991

231ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

La seduta inizia alle ore 11,45.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente ANDREATTA si sofferma su due recenti avvenimenti che investono aspetti metodologici di primaria importanza sotto il profilo dell'attività consultiva riferita all'applicazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Quanto al primo episodio, ricorda che in data 14 marzo u.s., nel corso della corrispondente seduta della Sottocommissione per i pareri veniva sollevato, il problema dell'approvazione da parte di una Commissione, in sede referente, di un disegno di legge senza attendere l'espressione del parere di competenza della Commissione bilancio sull'ultima versione dell'emendamento trasmesso, relativo alla copertura finanziaria. Il rilievo - condiviso all'unanimità dalla Commissione - aveva profili di ordine sia formale che sostanziale, entrambi i quali fummo sottoposti al Presidente del Senato per le determinazioni di competenza di quest'ultimo.

Sotto l'aspetto formale - che è quello che merita di essere rimarcato per i profili di metodo dell'attività consultiva della Commissione -, dopo aver rilevato che la Commissione di merito aveva approvato il provvedimento, sia pure rimettendo l'esame all'Assemblea, nonostante non fossero ancora decorsi i termini regolamentari per l'emissione del parere da parte della Commissione bilancio, ricorda di aver sottolineato in particolare che non valeva a superare il rilievo l'eventuale obiezione secondo cui, in caso di esame in sede referente, non ricorrerebbe l'ipotesi del parere obbligatorio della Commissione bilancio su testi con implicazioni finanziarie: l'equiparazione degli effetti del mancato rispetto del parere della Commissione bilancio all'esame in sede referente non significa infatti - almeno ad avviso della Commissione stessa - che l'articolo 40 del Regolamento non si applichi nel caso di testi assegnati in sede referente. In sostanza, non

sembrerebbe del tutto coerente un'interpretazione del Regolamento che escluda il parere obbligatorio della Commissione bilancio per i testi esaminati in sede referente. Tra l'altro, sarebbero ben strane le conseguenze di una simile interpretazione, nel senso che tale parere non sarebbe previsto nei casi di cui all'articolo 72, ultimo comma, e 77 della Costituzione. La fondatezza del rilievo formale quindi permane, anche alla luce di una prassi costantemente seguita, nel senso di prevedere sempre il parere obbligatorio della Commissione bilancio per i testi con rilevanza finanziaria, a prescindere dalla sede dell'esame da parte della Commissione di merito.

Il Presidente del Senato ha puntualmente fornito il proprio orientamento sulla questione facendo presente con una circolare del 16 aprile 1991, che, fermo rimanendo che il termine entro cui la Commissione bilancio deve pronunciarsi rimane quello fissato in otto giorni dalla data dell'invio degli emendamenti con implicazioni finanziarie è quanto mai opportuno che la disposizione di cui all'articolo 41, comma 5, del Regolamento - secondo cui gli emendamenti esaminati in sede deliberante ed aventi implicazioni finanziarie non possono essere votati se non previamente trasmessi per il parere alla Commissione bilancio - venga osservata anche in sede referente. La predetta disposizione acquista anzi nuovo e più specifico significato alla luce della riforma regolamentare deliberata dal Senato nel novembre del 1988 che - con l'introduzione del nuovo articolo 102-bis - ha attribuito ai pareri della 5ª Commissione permanente effetti diretti sullo stesso procedimento di Assemblea (obbligo di votazione nominale e, quindi, accertamento del numero legale, nel caso di parere contrario della 5ª Commissione, motivato da mancanza di copertura finanziaria), con evidenti ed immediati riflessi su quella fase dell'esame in Commissione in sede referente che della fase d'Aula è il logico antecedente».

Sempre il Presidente del Senato ha sottolineato nella predetta circolare che «non esiste invece analogo obbligo per la Commissione di merito di adeguarsi al parere della 5ª Commissione permanente. Definito l'esame in sede referente, il testo è assoggettato alla valutazione sovrana dell'Assemblea, alla quale soltanto spetta ogni decisione al riguardo nelle forme e nei modi sanciti dal Regolamento».

Il secondo episodio - osserva il Presidente - si riferisce al messaggio del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1991, in cui in un caso per il quale «l'onere a regime risulta ben quattordici volte maggiore di quello riferito all'esercizio 1993, ultimo anno di riferimento del vigente bilancio pluriennale, non può non rivelarsi come per tal verso si finisca evidentemente per configurare un sostanziale aggiramento del principio della copertura delle nuove o maggiori spese, sancito dall'articolo 81 della Costituzione. È infatti vero che la normativa sulla contabilità generale dello Stato in materia di bilancio nulla dispone per i casi in cui le leggi portanti spese pluriennali prevedano spese anche per gli anni successivi al triennio considerato nel bilancio pluriennale. Ma è pur vero che deve ritenersi, con ogni verosimiglianza, che ciò discenda dalla constatazione che gli oneri previsti da tali leggi sono ordinariamente ripartiti per quote costanti o

decrementi, o che viene fatto rinvio, per la loro quantificazione, alla legge finanziaria o alla legge di bilancio. Tutto ciò nell'assunto che i mezzi di copertura reperiti per il primo triennio siano acquisiti dal bilancio anche per gli anni successivi e che sia possibile, con riferimento all'andamento delle azioni da compiere, modulare discrezionalmente gli oneri e le risorse di bilancio in maniera diversa da ciò che risulterebbe in base alla semplice proiezione della legislazione vigente per il periodo coperto dal bilancio triennale.

Nella specie, invece, gli oneri che verrebbero a gravare sugli esercizi finanziari successivi al triennio non solo sono crescenti, e in misura notevole, ma sono anche oneri per i quali, attesa la loro natura di spese di carattere obbligatorio, non è possibile rinviare la determinazione annuale alla legge finanziaria».

Sempre nel suddetto messaggio, viene inoltre precisato che «a conferma, infine, che è fortemente avvertita l'esigenza che il rispetto del principio costituzionale relativo alla copertura delle nuove o maggiori spese venga assicurato anche agli oneri che superano per durata il bilancio triennale, può rilevarsi che il problema è proprio ora all'attenzione del Parlamento in sede di esame del disegno di legge di modifica alla indicata legge 5 agosto 1978, n. 468. Dal dibattito, che è tuttora in corso, è emerso un orientamento diretto appunto ad ottenere l'espressa previsione che gli oneri per gli anni successivi non possano in ogni caso superare quelli indicati per gli anni del triennio maggiorati del tasso di crescita delle entrate.

Deve dirsi insomma ormai evidente che, ove non si risolve in concreto e in modo efficace il problema della irregolarità della copertura di spesa delle leggi, non si vede come si possa seriamente affrontare globalmente il problema della finanza pubblica».

Si tratta di affermazioni di estremo interesse - prosegue il presidente Andreatta - e che finiscono con l'aver implicazioni di grande rilevanza per l'attività della Sottocommissione.

Anzitutto, risulta autorevolmente e definitivamente confermato il criterio secondo cui, in caso di significativa differenza tra l'onere a regime di una spesa permanente e la cifra che si riferisce al terzo anno, occorre provvedere sin dal varo del provvedimento iniziale e al suo interno alla relativa copertura, oltre che naturalmente alla copertura per i primi tre esercizi. Tra l'altro, si tratta di un principio che trova una conferma e un completamento nelle dichiarazioni del Presidente della Repubblica con cui si individuava anche la differenza dell'onere a regime rispetto a quella del terzo anno tale da far scattare un obbligo autonomo di copertura. Tale differenza è pare appunto al tasso di crescita delle entrate: se l'onere a regime è superiore rispetto a quello del terzo anno maggiorato di tale tasso di crescita, scatta per la differenza un autonomo obbligo di copertura. Vi è da aggiungere altresì che il principio è stato introdotto per la prima volta proprio dalla commissione programmazione economica, bilancio del Senato con il parere sul disegno di legge n. 2583, in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici. Occorre ricordare altresì che in data 13 febbraio 1991 furono esposte alla Commissione il significato metodologico di quella decisione e queste dichiarazioni furono accolte all'unanimità.

Vi è da ritenere quindi che per gli anni a venire il principio da ritenere definitivamente acquisito al dibattito sulla attività consultiva della 5^a Commissione permanente e sulla interpretazione più corretta dell'obbligo di copertura dell'articolo 81 della Costituzione.

In secondo luogo, ciò che emerge più in generale è un autorevolissimo avallo in ordine ad una tendenza più vasta - tale quindi da andare ben al di là del mero riferimento alla fattispecie limitata dell'esubero dell'onere a regime rispetto a quello del terzo anno ad opera di una spesa permanente - volta ad allungare, a prescindere dalla natura giuridica della spesa, l'andamento della copertura per allinearla all'onere stesso. In prospettiva quindi, nell'ambito del lavoro di modifica della legge n. 468 del 1978, la cui importanza è stata riconosciuta dallo stesso Capo dello Stato nell'indicato messaggio, occorrerà riflettere sulla normativa al riguardo in tutti i casi di leggi di spesa dal carattere ultratriennale, siano esse di investimento (e quindi da modulare nell'ambito dello schema di cui al comma 1 dell'articolo 11-*quater* della predetta legge n. 468, come modificata), siano esse permanenti (da fissare dunque anno per anno secondo lo schema del comma 3 del medesimo articolo 11-*quater*). Il tutto quindi in riferimento sia ad una migliore copertura anche degli oneri in conto capitale sia alla garanzia in ordine, anche in questo caso, all'allineamento temporale, oltre che quantitativo, tra onere e relativa copertura finanziaria.

Come ha riconosciuto lo stesso Capo dello Stato, non si tratta solo di un problema tecnico, ma di un modo per affrontare seriamente il problema della finanza pubblica. Questo significa che l'orientamento che sta emergendo complessivamente - nel senso di prevedere coperture di pari entità e durata rispetto ai corrispondenti oneri - va non solo cristallizzato nelle forme migliori nell'ambito della revisione in atto della legge n. 468, ma va altresì fatto assurgere fin da ora a criterio concretamente operativo dell'attività consultiva della Commissione bilancio, in quanto evidente ormai ne è il nesso sostanziale e formale con una più corretta attuazione dell'obbligo di copertura previsto dalla Costituzione.

Questo significa quindi che, per tutti i tipi di disegni di legge dettanti comunque spese di carattere ultra triennale, occorrerà attentamente verificare la situazione che si verifica a partire dal quarto anno e se da questa data in poi onere e copertura abbiamo lo stesso profilo o meno. Il che significa che indirettamente è da ritenere risolto anche il caso diverso da quello in esame, ma ad esso speculare, in cui all'onere costante si contrappongano coperture decrescenti. È il caso ad esempio di limiti di impegno finanziati con coperture di durata inferiore. È chiaro che anche in questo caso deve ritenersi acquisito il principio in base al quale la copertura non può avere un andamento declinante rispetto all'onere costante, ciò in attuazione sempre del precetto costituzionale di copertura. Ciò a meno di non considerare l'orientamento - nell'impossibilità di salvaguardare altrimenti in modo serio l'equilibrio dei bilanci futuri - di restringere alla durata del bilancio triennale la validità temporale della nuova o maggiore legislazione comportante oneri. Ciò sposta quindi automaticamente l'obbligo di copertura per gli esercizi futuri all'eventuale momento in

cui verrà deciso, se lo sarà, il rifinanziamento della spesa di volta in volta in discussione.

Conclusivamente, si deve osservare che l'ordinamento è progressivamente passato, per spese che permangano in bilancio per lungo tempo, da coperture solo annuali, o meglio puntuali e rigorose solo per il primo anno, a coperture triennali, per pervenire poi - e questo è l'ultimo decisivo passo solo di recente compiuto - a coperture allineate con gli oneri medesimi, sotto il triplice profilo di una corrispondenza in termini di durata, entità e qualità.

Prende atto la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (2808)
(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che si tratta di un decreto-legge in materia di criminalità e di trasparenza dell'attività amministrativa. Sotto il primo aspetto non sembra vi siano oneri, mentre, per quanto concerne essenzialmente il capo VIII, relativo appunto alla trasparenza, vi è da chiedersi anzitutto quali siano risvolti finanziari della unità specializzata istituita dall'articolo 14 presso ogni regione.

Sembra non comportare oneri l'articolo 17, istitutivo di un Comitato provinciale della Pubblica Amministrazione presso ciascuna prefettura. Problemi particolari pone invece l'articolo 18, che prevede l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti in ordine alla concessione ai comuni dei mutui decennali senza interessi per un programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti pubblici per favorire la mobilità del personale. L'aspetto più importante è il comma 6, che crea un obbligo per gli enti pubblici di destinare il 40 per cento dei fondi agli investimenti immobiliari per il periodo 1990-1995, per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio.

Un'ultima norma da tenere presente è l'articolo 19, che mantiene in bilancio come residui stanziamenti dell'esercizio 1985, per prorogare i termini di perenzione al 31 dicembre 1993. Si tratta di una norma da valutare soprattutto sotto il profilo comparato, dato che l'ordinamento prevede la permanenza di un anno in bilancio dei residui di stanziamento, mentre in questo caso si arriverebbe ad una permanenza di ben otto anni.

Secondo il senatore SPOSETTI l'articolo 14 comporta un onere, che non viene contabilizzato, mentre si dichiara contrario al comma 5 dell'articolo 18, che consente la possibilità di concedere mutui senza interessi da parte della Cassa depositi e prestiti. Tale norma contrasta altresì con le recenti determinazioni assunte dal Governo nell'ambito del decreto-legge in tema di manovra economica.

Ad avviso del presidente ANDREATTA il comma 6 dell'articolo 5

dovrebbe essere modificato al fine di stabilire nel 100 per cento la quota da destinarsi da parte degli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza ed assistenza agli investimenti immobiliari da destinare a dipendenti statali trasferiti.

Quanto all'articolo 19, atteso che secondo il Tesoro l'entità dei residui di stanziamento che la norma intende provocare risulta irrisoria e che comunque occorre affermare il principio dell'impossibilità di mantenere in vita l'utilizzazione di tali somme, che provocherebbero un innalzamento complessivo delle spese previste nel bilancio, propone l'espressione di un parere contrario per mancanza di copertura.

Analogamente il parere dovrebbe essere contrario, sempre per mancanza di copertura, sull'articolo 14, laddove si prevede la possibilità di istituire nuovi uffici e di richiamare personale pensionato in servizio.

Il senatore ABIS si dichiara contrario all'istituzione di nuovi uffici, laddove basterebbe far funzionare quelli già esistenti.

In conclusione la Sottocommissione concorda con la proposta del relatore Andreatta di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni e le contrarietà dianzi illustrate.

Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno (2818)

(Parere alla 7ª Commissione)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione (2822)

(Parere alle Commissioni riunite 12ª e 13ª)

Riferisce il presidente ANDREATTA sottolineando che si tratta di disegno di legge di conversione di decreto-legge in tema di inquinamento delle acque. Il provvedimento mira ad utilizzare stanziamenti previsti dalla legge vigente, a fini di tutela delle acque. Pertanto, premesso che manca una relazione tecnica, si deve osservare che, non provvedendosi ad una contestuale riduzione delle citate leggi esistenti, esso sostanzialmente opera una copertura su capitoli.

La lettera d) del comma 1, concede la facoltà di contrarre mutui con istituti di credito, anche in deroga alla normativa vigente; occorre osservare che per tale via si agevola la creazione di indebitamento degli enti locali, con possibili futuri rischi per la finanza pubblica.

Il comma 3 concede alla regione Lombardia finanziamenti e mutui per 500 miliardi con garanzia dello Stato; è previsto il diritto di rivalsa sulle tariffe.

Propone pertanto di trasmettere un parere che, quanto alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, dell'articolo 1, contenga la condizione relativa alla corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate nelle leggi richiamate e che vengono utilizzate per il provvedimento in esame. Quanto alla lettera *d)* del medesimo comma occorrerebbe meglio esplicitare la possibilità di incrementare le tariffe nel caso di insufficienza dei relativi proventi per far fronte all'onere di ammortamento mutui.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lipari ed altri; Taramelli ed altri; Gualtieri ed altri; Onorato; Filetti ed altri; Acquaviva ed altri: Legge-quadro sul volontariato (296-648-784-1582-1682-2085-A)

(Parere all'Assemblea)

Il presidente ANDREATTA fa presente che sono pervenuti nuovi emendamenti da parte dell'Assemblea sul provvedimento in esame. Tenendo anche conto del fatto che è pervenuta una nota negativa da parte del Tesoro, propone pertanto l'espressione di un parere, nel quale, richiamati i precedenti pareri resi all'Assemblea in data 21 novembre 1990 e 19 e 28 febbraio 1991, e fatto presente che l'attuale comma 3 dell'articolo 13 risulta tuttora privo di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti trasmessi si osservi quanto segue: l'emendamento 13.6 è idoneo a superare i motivi di contrarietà relativi al comma 2 dell'articolo 13 del testo.

Per superare i motivi di contrarietà sul comma 3 dell'articolo 13, che deve essere letto in relazione all'articolo 8, si suggerisce di introdurre i seguenti commi aggiuntivi al citato articolo 8, laddove si specifici che:

«5. Il presente articolo si applica a decorrere dall'esercizio 1993.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1994, si provvede mediante incrementi delle aliquote dei proventi erariali afferenti ai superalcolici e ai tabacchi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, che determinino nel tempo un gettito almeno pari a quello degli oneri medesimi.»

L'emendamento 8.8, laddove estende le agevolazioni fiscali alle operazioni effettuate da tutte le organizzazioni di volontariato, anche non per le finalità statutarie e laddove prevede, al comma 3, una delega priva della necessaria copertura, al fine di concedere agevolazioni fiscali, è anch'esso carente di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

L'emendamento 12.0.1, istitutivo di un Comitato nazionale costituisce un nuovo organo di cui occorre quantificare i costi, e che consente utilizzo di personale: esso è pertanto privo di copertura, ai sensi del citato articolo della Costituzione.

L'emendamento 13.5 diminuisce l'onere previsto nel comma 1

dell'articolo 3 a due miliardi, senza motivarne le ragioni. Il parere è pertanto contrario.

L'emendamento 13.4 mira a finanziare la spesa fiscale, valutata nel testo in 20 miliardi, quantificandola in solo un miliardo e coprendola con l'accantonamento di fondo speciale utilizzato nel comma 2. Pertanto, esso è privo di quantificazione e copertura, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione.

L'emendamento 13.0.1 infine, sul quale occorre richiamare le argomentazioni contenute nel parere in data 28 febbraio con riferimento all'emendamento sostitutivo dell'articolo 13, prevede la creazione di un fondo rotativo senza indicarne l'onere. Esso è pertanto privo di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della costituzione.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (2600), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea)

Riferisce il presidente ANDREATTA facendo presente che la Commissione di merito ha approvato un testo, ora all'esame dell'Assemblea, che non ha recepito il parere contrario espresso all'articolo 3, comma 2. Tale parere faceva presente che la norma «oltre a costituire una violazione della riserva di legge costituzionale in materia, comporta oneri nel corso del tempo di cui non viene fornita la copertura finanziaria: su di esso pertanto il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione».

Più in particolare, appare contrario a tale norma delegificare in materia di personale senza preoccuparsi di individuare forme di copertura: questo significa di fatto invertire il rapporto tra approvazione di norme che comportano oneri e individuazione dei mezzi per farvi fronte, nel senso che, nell'ipotesi di delegificazione, gli stanziamenti di bilancio sarebbero passivamente rideterminati di anno in anno in maniera da coprire aumenti di organico e istituzione di nuovi organismi, con il che in sostanza il bilancio verrebbe ad offrire soluzioni di copertura per norme comportanti oneri e si verrebbe a creare un assetto nel rapporto fra norme di spesa e legge di bilancio del tutto contrario al predetto articolo 81, in riferimento sia al comma 4 che allo stesso comma 3 in materia di limiti della legge di bilancio».

Propone pertanto, tenendo conto altresì della contrarietà del Tesoro, di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura sulla norma sopra richiamata, a meno che non venga introdotto un emendamento atto a scongiurare la possibilità di incrementi di spesa e di aumenti degli organici.

Concorda la Sottocommissione.

Ratifica ed esecuzione della quarta Convenzione ACP-CEE, con dieci protocolli e allegati, firmata a Lomè il 15 dicembre 1989, nonché dell'Accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti Cee ai Paesi ACP firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990 (2811), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3ª Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA osservando che si tratta di una ratifica della quarta Convenzione ACP-CEE, firmata a Lomè, nonché dell'Accordo per il finanziamento degli aiuti CEE ai Paesi ACP, già approvata dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento appare abbastanza complicato per i profili finanziari, anche se non reca clausola di copertura finanziaria in quanto - a giudizio del Tesoro - esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le necessarie risorse sono già considerate nel quadro complessivo delle risorse destinate annualmente all'aiuto pubblico in favore dei Paesi in via di sviluppo. I capitoli che sarebbero interessati sono il capitolo 4499 del Tesoro, relativo alle spese derivanti dall'esecuzione degli accordi internazionali relativi all'associazione tra la CEE e gli Stati ACP, nonché il capitolo 4620, dello stato di previsione del Ministero degli esteri, che movimentata la legge n. 49 del 1987, sull'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Tale secondo capitolo viene determinato annualmente con la tabella C della legge finanziaria.

La omologa Commissione della Camera dei deputati ha fornito un parere favorevole, sia pure con non poche perplessità, facendo in sostanza rilevare che risulta anomala - e come tale non può costituire precedente - la copertura finanziaria mediante rinvio alle successive leggi finanziarie di oneri certi quali si configurano quelli che la legge di ratifica pone obbligatoriamente a carico dello Stato italiano e che altrettanto anomalo risulta che gli oneri sugli esercizi per i quali è prevista l'operatività della legge siano quantificati e coperti non già in base al principio della competenza, bensì in relazione al fabbisogno di Tesoreria che il prevedibile andamento dei meccanismi di spesa contenuti nell'accordo si presume comporterà a carico di ciascuno dei predetti esercizi.

In sostanza, da tutta la vicenda quale si è svolta alla Camera dei deputati sembra dedursi essenzialmente che gli oneri che nascono dal provvedimento risultano già coperti nel triennio in vigore dagli stanziamenti di cui alla Tabella C della legge finanziaria, mentre per gli anni successivi opera sempre questo meccanismo della legge n. 49, che è una spesa permanente: per tali anni quindi, nella misura in cui si verificassero oneri, essi saranno comunque inquadrati nell'ambito della modulazione della legge finanziaria.

Occorre anche considerare che, trattandosi, almeno per il capitolo movimentato dalla legge finanziaria, di una spesa di parte corrente, ogni incremento rispetto alla base va sottoposto a copertura finanziaria e quindi in qualche modo un vincolo di copertura sussiste man mano che dalla legge deriveranno concretamente oneri per il bilancio dello Stato.

La Commissione è quindi chiamata a decidere il fatto che sostanzialmente le risorse preordinate in bilancio coprono anche gli oneri per i primi tre anni - oneri che comunque, sulla base delle

previsioni circa le richieste di contributo, il Tesoro esclude per il triennio 1991-1993 - e il fatto che per gli anni successivi la copertura di fatto è spostata alle leggi finanziarie corrispondenti.

Propone pertanto l'espressione di un parere nel quale si subordini il parere favorevole all'inserimento di una norma grazie alla quale il Governo deve definire gli stanziamenti che rimangono disponibili per gli aiuti ai Paesi non compresi in quelli di cui al disegno di legge, in maniera tale che gli impegni politici assunti o da assumere al riguardo rimangano nell'ambito degli equilibri di bilancio, e a condizione che il CIPES coordini i vari impegni, anche politici, in maniera tale da evitare che dal 1994 in poi detti impegni possano pregiudicare la manovra finanziaria e determinare incrementi degli stanziamenti in questione superiori al tasso di inflazione.

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto (2328-B-Bis), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; nuovamente modificato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica
(Parere alla 4^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente ANDREATTA la Sottocommissione concorda di richiedere una proroga in ordine all'espressione del parere sul nuovo emendamento trasmesso dalla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 13,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

(5ª - Bilancio)

(6ª - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 9,15 e 21

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (2809).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- MAFFIOLETTI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI ed altri. - Norme in materia di contratti tra comuni, province, consorzi ed associazioni di enti locali, istituti di pubblica assistenza e beneficenza, enti ed associazioni che non perseguono scopo di lucro e cooperative di pensionati per la prestazione di servizi socialmente utili (1480).
- Impiego degli anziani da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale (1783).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SAPORITO ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41).
- SCEVAROLLI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98).
- PERUGINI ed altri. - Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759).
- FILETTI ed altri. - Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024)
- GUIZZI ed altri. - Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637).
- BOATO ed altri. - Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 2 della Costituzione (2122).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LOMBARDI ed altri. - Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BOATO ed altri. - Modifica dell'articolo 24 della Costituzione (2753).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Nuove norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati (403).
- FRANZA ed altri. - Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2191).

VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BOLDRINI ed altri. - Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace (588).
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).
- AZZARÀ ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67 e 7 agosto 1990, n. 250, contenenti provvidenze a favore della editoria (2624).
- Modifiche ai procedimenti elettorali (2713) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- VALCAVI e FERRARA Pietro. - Abrogazione dell'articolo 3 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, in tema di incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nel settore bancario (2792).
- VALCAVI. - Modifica dell'articolo 2, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60 e dell'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di incompatibilità (2793).

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (2538).

II. Discussione del disegno di legge:

- BOATO ed altri. - Integrazione e modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172 (2569-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-B) (*Testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge*

d'iniziativa dei senatori Macis ed altri; Acone ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

- Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (2808).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 9,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP-CEE, con dieci protocolli e allegati, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, nonché dell'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990 (2811).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- ACHILLI ed altri. - Modifiche agli articoli 29, 31, 32, 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti (2686).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 10,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto (2328-B-bis) *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera*

dei deputati, nuovamente approvato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione).

BILANCIO (5°)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 12

In sede consultiva

Nuovo esame del disegno di legge:

- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375-233-1020-1679 e 1879) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Rinviato dall'Assemblea in Commissione in data 22 maggio 1991.*
-

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 11

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - *Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).*
- Deputati SERRENTINO ed altri. - *Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614)* (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - *Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).*

- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) *(risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340)*.
 - CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
 - FORTE ed altri. - Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).
-

ISTRUZIONE (7°)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 9,15

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BAUSI ed altri. - Istituzione e organizzazione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze (840).
- Deputati MATULLI ed altri. - Istituzione della Scuola di restauro presso l'opificio delle Pietre Dure di Firenze (2820) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Discussione del disegno di legge:

- Statizzazione e nuova denominazione degli Educandati femminili riuniti di Napoli (2819) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1991, n. 155, recante interventi urgenti per la sede dell'Istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno (2818).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica che individua una prima serie di enti di ricerca a carattere non strumentale.

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativa alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994 (*Doc. LXXXIV, n. 4*).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, della seguente proposta:

- Emendamento al disegno di legge n. 50.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva su atti del Governore

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di aggiornamento del Piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 1986.

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e ciclopedonali nelle aree urbane (1572-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure in materia di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (2427).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Deputato FAUSTI. - Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravan (2580) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685).
- GIUSTINELLI ed altri. - Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (478).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 10

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativa alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994 (*Doc. LXXXIV, n. 4*).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura) (2823).
- CASCIA ed altri. - Proroga per l'anno 1991 della legge 8 novembre 1986, n. 752 («Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura») (2778).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di proposta della Commissione all'Assemblea sul settore bieticolo saccarifero.

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (2428).
 - DIANA ed altri. - Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 11

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- FONTANA Elio. - Incentivi per l'industria, l'artigianato e il terziario (42).
- SCEVAROLLI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (111).
- CITARISTI ed altri. - Agevolazioni alle piccole e medie imprese (279).
- BENASSI ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (699).
- BENASSI ed altri. - Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (700).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche del regime del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (1390).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (2740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (2684) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 10

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- SARTORI ed altri. - Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati (2723)
- SARTORI ed altri. - Norme sulla pensione dei ciechi civili (2724).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZARETTI ed altri. - Norme in materia di assistenza agli invalidi civili ultrasessantacinquenni (2595).

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994 (*Doc. LXXXIV, n. 4*).

IGIENE E SANITÀ (12°)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 10 e 16,30

In sede referente

Nuovo esame congiunto dei disegni di legge rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 22 maggio 1991:

- BOMPIANI ed altri. - Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).

- MELOTTO ed altri. - Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
 - FILETTI ed altri. - Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
 - TEDESCO TATÒ ed altri. - Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
 - Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (*Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13°)

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 9,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994 (*Doc. LXXXIV, n. 4*).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CITARISTI ed altri. - Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280).
 - BOATO ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882).
 - ZANELLA ed altri. - Legge-quadro in materia di cave e torbiere (2451).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 15

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sui disegni di legge:

- Atto Senato n. 2809 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica».
- Atto Senato n. 2822 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione».
- Atto Senato n. 1286-1594-1605-B recante: «Istituzione del giudice di pace».
- Atto Senato n. 2576 recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno"».
- Atto Senato n. 2740 recante: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 14,30

Affari assegnati

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Relazione - presentata dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 - sullo stato di attuazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni, recante norme per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 29 maggio 1991, ore 9,30

Seguito discussione del documento predisposto dal Presidente sull'inchiesta condotta dalla Commissione in ordine alle vicende connesse alla «operazione Gladio».
